

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza 23 dicembre 2025, n. 10239, in Giurisprudenza Italiana n. 2 del 2026, pag. 297, con commento di C. Contessa: *“Annullamento con rinvio ed errore palese nella declaratoria di improcedibilità”*.

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Erronea improcedibilità del ricorso di primo grado – Nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, c.p.a.

La sentenza di primo grado che ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso, per aver escluso la permanenza dell'interesse del ricorrente, è nulla; conseguentemente la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che:

- il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- questa sezione, con la sentenza non definitiva 21 febbraio 2025, n. 1483:

- a) ha accolto in parte l'appello (limitatamente ai primi tre motivi) e, per l'effetto, ha riformato la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, ritenendolo invece procedibile;

- b) ha riservato all'esito della decisione dell'adunanza plenaria ogni ulteriore e definitiva decisione in ordine ai motivi riproposti nel presente grado di giudizio, circa il fatto se essi debbano (continuare a) essere devoluti al giudice di appello in unico grado di valutazione del merito o se, invece, integrino una questione da riservare al giudice di primo grado, a mezzo del rinvio della causa ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.;

- l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 luglio 2025, n. 10, ha:

- c) rilevato che riveste efficacia di giudicato parziale - e non può più essere posto in discussione - quanto deciso dalla Sezione remittente (con la citata sentenza n. 1483/2025) sul carattere palese dell'erronea statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado da parte del T.A.R.;

- d) enunciato il seguente principio di diritto:

"l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente";

- e) precisato che siffatto principio di diritto "trova applicazione anche nei giudizi pendenti";

Considerato che:

- nella fattispecie per cui è causa il carattere palese dell'erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso da parte del giudice di primo grado - nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente
- è stato già accertato con forza di giudicato;

Ritenuto che:

- conseguentemente, vada dichiarata la nullità della sentenza e la causa, ex art. 105, comma 1, c.p.a., debba essere rimessa al giudice di primo grado;
- le spese del doppio grado del giudizio possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- b) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.;
- c) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
- d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere